



CITTA' DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

Assessorato Commercio – Artigianato – Polizia Amministrativa

Tel. 011/9724381-398 – fax 011/9724369

commerci@comune.carmagnola.to.it

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 del 25/06/2013

INDICE GENERALE

- Articolo 1 – Finalità ed oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Definizione ed ambito di applicazione
- Articolo 3 – Compenso per la prestazione
- Articolo 4 – Modalità per l'esercizio dell'attività di artista di strada
- Articolo 5 – Orari e durata delle attività artistiche da strada
- Articolo 6 – Spazio per l'esibizione
- Articolo 7 – Località escluse o soggette a particolare disciplina
- Articolo 8 – Responsabilità
- Articolo 9 – Attività vietate e norme di esercizio
- Articolo 10 – Sanzioni e provvedimenti

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

- 1.** Il Comune di Carmagnola riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
- 2.** Il Comune di Carmagnola in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge Regionale 17/2003, promuove l'ospitalità sul proprio territorio di espressioni artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico e riconosce alle attività artistiche di strada un ruolo di valorizzazione culturale e turistica.
- 3.** Il Comune di Carmagnola promuove, inoltre, l'incontro creativo tra le persone, sollecitando la ricerca e la sperimentazione di linguaggi, lo scambio di proposte con vari profili culturali, sostenendo il confronto di esperienze innovative, l'affermazione di nuovi talenti, la rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, il tutto finalizzato a rendere un servizio culturale alla città e al pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.
- 4.** L'arte di strada, in coerenza con l'art. 33 della Costituzione, può essere esercitata liberamente su tutto il territorio comunale, fatti salvi i limiti previsti dagli articoli successivi del presente Regolamento; la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, deve essere compatibile con altri interessi degni di tutela, con riguardo particolare alla sicurezza, alla quiete pubblica, ad altri eventi organizzati sul territorio, nonché con le attività dei cittadini residenti e delle attività commerciali in sede fissa ed ambulante nelle zone interessate.

Art. 2

Definizioni ambito di applicazione

- 1.** Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si intende:
 - a. per "arte di strada": la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche; vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e piazze pubbliche; l'attività è caratterizzata, di norma, da esibizioni di breve

durata, con soste limitate nel tempo e frequenti spostamenti di postazione, oppure senza soste, in forme itineranti.

b. per “artista di strada”: colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sotto indicate attività, in modo estemporaneo e itinerante al fine di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Le attività tradizionali dell’arte di strada sono: suonatore, cantante, cantastorie, danzatori, giocoliere, trampoliere, saltimbanco, mangiafuoco, madonnaro, mimo, clown, burattinaio ed esse possono essere esercitate sia singolarmente sia in gruppi.

2. L’elencazione di cui al comma precedente ha valore esemplificativo e non esaurisce tutte le attività possibili; per le attività non comprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta l’analogia di finalità e caratteristiche prevedendo eventuali oneri specifici e prescrizioni particolari.
3. Non sono soggette al presente Regolamento le attività tipiche dello spettacolo viaggiante di cui al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2005.
4. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull’altrui credulità.

Art. 3

Compenso per la prestazione

1. L’artista di strada, di cui all’art. 2 del presente Regolamento non può chiedere il pagamento di biglietti o pretendere un corrispettivo predeterminato di denaro per la sua esibizione, essendo l’offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea (c.d. offerta “a cappello”)

Art. 4

Modalità per l’esercizio dell’attività di artista di strada

1. L’artista di strada può esercitare liberamente la sua arte, nei limiti del presente Regolamento, purché non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni, nè all’accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell’esibizione.
2. L’artista di strada che intende esibirsi nel Comune di Carmagnola dovrà assicurare il rispetto della quiete pubblica, la pulizia ed il decoro del suolo pubblico e degli arredi presenti.
3. L’artista di strada che intende esibirsi nel Comune di Carmagnola dovrà darne preventiva comunicazione in carta semplice e tramite Protocollo, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Polizia Amministrativa, nel quale dovrà indicare i seguenti dati:
 - dati anagrafici
 - l’attività svolta
 - il periodo nel quale intende esercitare la propria arte
 - la zona o le zone in cui avverrà l’esibizione
 - i metri di suolo pubblico occupati
 - eventuali strutture o strumenti utilizzati
 - l’orario di rappresentazione

4. La comunicazione dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della data di rappresentazione e si ritiene accolta qualora non venga comunicato il diniego secondo le modalità di cui al comma successivo.
5. Il diniego alla rappresentazione potrà essere comunicato in modo scritto oppure telefonicamente o a mezzo posta elettronica, nel caso in cui non sussista il tempo necessario per recapitare comunicazione scritta, e potrà essere disposto unicamente in presenza di uno dei seguenti casi:
 - per lo stesso giorno e la stessa ora è già autorizzata un'attività di artista di strada nel raggio di 50 metri
 - non vi è la materiale disponibilità dell'area per lavori stradali o altra occupazione di suolo pubblico autorizzata precedentemente o manifestazione la cui contemporaneità è palesemente incompatibile
 - l'attività costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali
 - viene richiesta un'area incompatibile con questo tipo di attività che recherebbe eccessivo disturbo alla quiete pubblica

Art. 5

Orari e durata delle attività artistiche da strada

1. L'artista di strada può esibirsi nell'area indicata nella comunicazione per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive. Ciascun artista non può esibirsi nella medesima area per più di quattro volte in un mese; in ogni caso non può occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi né con una frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.
2. La rappresentazione potrà avvenire tutti i giorni:
 - dalle ore 9.30 alle ore 23.00 nel periodo 1° maggio – 30 settembre
 - dalle ore 9.30 alle ore 20.00 nel periodo 1° ottobre – 30 aprile
3. In caso di particolari iniziative o festività potranno essere consentite deroghe esplicitamente autorizzate ai commi precedenti

Art. 6

Spazio per l'esibizione

1. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente ed invasivo con strutture, attrezzature o costruzioni fisse né con sedie, panche o coperture.
2. L'esercizio dell'attività, di cui al presente Regolamento, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purchè lo spazio per l'esibizione non superi nel complesso i mq. 2.
3. E' consentita l'occupazione di spazio nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dello spettacolo, a condizione che i portici ed i marciapiedi restino percorribili dai pedoni.
4. E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati con batteria interna, di limitata potenza, purchè le emissioni sonore, in

relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dei luoghi e dello spazio circostante non risultino eccessive

5. L'artista di strada è obbligato, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
6. Chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alla normativa vigente in tema di codice della strada (articolo 140 comma 1) che obbliga a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.
7. L'esercizio delle attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare (es. ai semafori)

Art. 7

Località escluse o soggette a particolare disciplina

1. L'Amministrazione Comunale consente lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, isole pedonali, parchi pubblici compresi, fatto salvo quanto indicato al comma 2, compatibilmente con la vicinanza a luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole (durante lo svolgimento dell'attività didattica), luoghi di culto (durante le funzioni religiose).
2. L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche (a titolo di es. Sagra del Peperone, Fiera di Primavera, Ortoflora) o religiose (es. 8 Dicembre) incidenti nella medesima area e nelle sue immediate adiacenze fino ad un raggio di 250 metri, non è consentita senza il consenso specifico rilasciato dal Comune di Carmagnola.

Art. 8

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada, in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti e di cui lo stesso artista è l'unico responsabile.

Art. 9

Attività vietate e norme di esercizio

1. L'artista di strada non può esercitare il commercio ambulante, senza la prescritta autorizzazione.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza delle norme vigenti.
3. Sono vietate, su area pubblica, le esibizioni di arte di strada che comportino impiego di animali a qualunque titolo (es. incantatore di serpenti), acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico, impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

4. Le attività che comportano impiego di materiali, attrezzi e strutture pericolose (es. mangiafuoco, giocolieri) devono essere esercitate a debita distanza dal pubblico, con tutti gli accorgimenti e gli strumenti idonei a prevenire incidenti all'artista ed al pubblico, comprese autorizzazioni specifiche, ove previste.
5. Gli artisti che utilizzano materiali, coloranti, tinture o vernici, devono far uso di tecniche e strumenti che non danneggino la pavimentazione stradale. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati delle Chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata.

Art. 10

Sanzioni e provvedimenti

1. E' soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 50.00 a euro 450.00, (in coerenza con i criteri di applicazione della legge 24/11/1981 n. 689) l'artista di strada che:
 - occupa il suolo pubblico senza averne dato preventiva comunicazione
 - non rispetta gli orari di cui all'art. 5
 - chiede il pagamento di un biglietto o pretenda un corrispettivo in denaro
 - produce un rumore eccessivo tale da recare disturbo ai residenti della zona
 - non rispetta i divieti di cui al comma 2 dell'art. 7
 - effettua commercio ambulante sprovvisto della prescritta autorizzazione
2. E' obbligato al risarcimento l'artista di strada che con la propria esibizione arreca danni al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e/o privata.
3. Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e dagli organi a ciò preposti.
4. Il Comune si riserva la facoltà di ampliare i limiti all'attività degli artisti di strada, in occasione di particolari ricorrenze e manifestazioni, e di esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta, nonché per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative.
5. Il Comune, inoltre, nel corso del primo anno di applicazione, attuerà un costante monitoraggio al fine di valutarne gli effetti concreti in relazione agli obbiettivi previsti, per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni.